



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-4/20, 20 maggio 2021, ECLI: EU:C:2021:397	A. O. vs. Direktor na Direktsia "Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika" Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite	Prima	Rinvio pregiudiziale	BU	Corte suprema amministrativa della Bulgaria	SI	/	Principio di proporzionalità - Principio del divieto dell'abuso di diritto	Responsabilità in solido del destinatario di una cessione imponible che ha esercitato il suo diritto alla detrazione dell'IVA consapevole che il debitore di tale imposta non l'avrebbe assolta

**Classificazione**

Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 205 - Debitore dell'IVA verso l'Erario - Responsabilità in solido del destinatario di una cessione imponible che ha esercitato il suo diritto alla detrazione dell'IVA consapevole che il debitore di tale imposta non l'avrebbe assolta

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 205 della direttiva e il principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che la responsabilità solidale comprenda o meno oltre al debito principale del fornitore (il debito di IVA), anche l'obbligazione accessoria di risarcire il danno da mora nella misura degli interessi legali sul debito principale; se l'articolo 205 della direttiva 2006/112 e il principio di proporzionalità debbano considerarsi ostativi ad una disposizione nazionale secondo cui la responsabilità di un terzo per le imposte non versate da un soggetto passivo comprende i tributi e gli interessi.

**Dispositivo**

L'articolo 205 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letto alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale la persona ritenuta responsabile in solido ai sensi di tale articolo deve pagare, oltre all'importo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) non pagato dal debitore di tale imposta, gli interessi di mora dovuti da quest'ultimo su tale importo, qualora sia accertato che, nell'esercitare essa stessa il suo diritto a detrazione, tale persona sapeva o avrebbe dovuto sapere che detto debitore non avrebbe assolto tale imposta.

**Nota redazionale**

Durante l'anno 2014 la Società Altì ha acquistato dalla Società denominata Fotomag alcune attrezzature agricole. Queste ultime, a propria volta, avevano precedentemente formato oggetto di un acquisto intracomunitario da parte della seconda presso una società con sede nel Regno Unito. A seguito delle cessioni in parola, la Fotomag ha provveduto all'emissione di tre fatture comprensive di IVA a seguito della di cui emanazione la Altì ha esercitato il proprio diritto alla detrazione dell'IVA. A seguito di accertamento, l'Ufficio bulgaro ha sostenuto che detta Società avesse omesso di versare quasi integralmente l'IVA dichiarata e quantificata sulla base delle fatture inviate alla Altì. Parimenti, nell'ambito di altra procedura di accertamento avviata contro la Altì, l'Amministrazione Finanziaria ha sostenuto che sulla base delle circostanze di fatto intercorrenti tra le Società, la Altì avrebbe dovuto considerarsi consapevole della circostanza per la quale la Fotomag non avrebbe pagato l'IVA maturata in ragione delle fatture. In ragione di ciò l'Amministrazione Finanziaria bulgara ha considerato la Altì quale responsabile in solido relativamente all'IVA non pagata dalla Fotomag. In detto contesto, la "Altì" ha sostenuto che la responsabilità non si sarebbe dovuta considerare estendibile anche agli eventuali interessi di mora dovuti a seguito del mancato pagamento dell'imposta da parte del debitore. Sul punto, il giudice del rinvio, ha sollevato le sopraccitate questioni pregiudiziali. Dalle lettura delle argomentazioni prodromiche alla formulazione delle conclusioni formulate dall'Avvocato Generale, sembrerebbe evincersi nitidamente che l'art. 205 della Direttiva IVA non possa inquadrarsi quale norma recante un trasferimento del debito d'imposta ad altro individuo. Sul punto i Giudici della CGUE evidenziano, invece, che ai sensi dell'articolo 205 della direttiva 2006/112, gli Stati membri possono prevedere che una persona diversa dal debitore sia tenuta in solido al pagamento dell'IVA. Più precisamente, l'articolo 205 della direttiva IVA consente, in linea di principio, agli Stati membri di adottare misure per l'effettiva riscossione dell'IVA in forza delle quali una persona diversa da quella di norma tenuta al pagamento di tale imposta diviene responsabile in solido del pagamento dell'imposta stessa. Tuttavia, alla luce della formulazione dell'articolo 205 della direttiva 2006/112, spetta agli Stati membri determinare le condizioni e le modalità di attuazione della responsabilità in solido prevista da tale articolo. In tali circostanze, spetta agli Stati membri specificare le circostanze particolari in cui una persona, come il destinatario di un'operazione imponible, deve essere considerata responsabile in solido del pagamento dell'imposta dovuta dalla sua controparte contrattuale quando l'ha versata pagando il prezzo dell'operazione. Nel caso di specie, risulta che l'articolo 177 della legge sull'IVA bulgara prevede che una persona è considerata responsabile in solido del pagamento dell'imposta dovuta quando ha esercitato il suo diritto alla detrazione pur sapendo o dovendo sapere che il debitore dell'imposta non aveva intenzione di pagarla, e che l'autorità di controllo deve fornire la prova del ricorrere di tutti tali elementi. Al riguardo si deve ritenere che, posto che una norma di diritto nazionale che impone al debitore in solido di pagare gli interessi di mora sul debito principale consente di contrastare gli abusi in materia di IVA, essa contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo di garantire l'efficace riscossione dell'IVA da parte dell'Erario. Inoltre, poiché l'applicazione di una regola siffatta presuppone che sia assodato che la controparte contrattuale del debitore dell'imposta dovuta sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che quest'ultimo non avrebbe pagato tale imposta, pur avendo, da parte sua, esercitato il suo diritto alla detrazione, l'obbligo a carico di tale contraente - che si ritiene abbia, in virtù della sua partecipazione volontaria ad un abuso in materia di IVA, condiviso fin dall'inizio l'intenzione illecita di tale debitore di non pagare tale imposta - di rispondere degli effetti del ritardo nel pagamento di tale imposta, di cui anch'egli è parzialmente responsabile, appare al contempo proporzionato e conforme al principio della certezza del diritto. Tale approccio è anche in linea con l'obiettivo sotteso all'articolo 205 della direttiva 2006/112 che è quello di consentire agli Stati membri di garantire che l'Erario riscuota l'IVA in modo efficiente e presso i soggetti più idonei alla luce della situazione considerata. Orbene, nel caso di un abuso in materia di IVA come quello contemplato dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, l'Erario deve avere la possibilità di recuperare l'imposta dovuta e tutti gli elementi ad essa relativi presso ciascuna delle parti contraenti che hanno partecipato a tale abuso.